

# SULL'AFFIDAMENTO CONDIVISO

di Chiara Sirignano

Studi e Ric

## Il principio della bigenitorialità nella legge n. 54/2006

“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”

Chiara Sirignano

Con la legge n. 54/2006, intitolata “*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*”, si sono aperti nuovi scenari nel già complesso panorama dei procedimenti relativi alle separazioni e ai divorzi in Italia<sup>1</sup>. Il Senato ha licenziato definitivamente un testo legislativo destinato a operare una vera e propria rivoluzione nella vita dei genitori separati e in quella dei loro figli, attraverso quella che è stata definita la riforma più importante del Diritto di famiglia dopo ciò che venne approvato nel 1975.

Tale legge intende affrontare il fenomeno della disgregazione familiare, mettendo in evidenza il concetto di bigenitorialità attraverso l'applicazione, di norma, non più dell'affidamento esclusivo come era di fatto prima (anche se esisteva la possibilità di ricorrere all'affidamento congiunto), bensì di quello condiviso.

Quindi si ribadisce con forza il diritto dei figli a continuare ad avere rapporti allo stesso modo con il padre e con la madre anche dopo la loro separazione o divorzio, sulla base dell'incontestabile verità che si resta genitori per tutta la

*Il diritto dei figli ad avere rapporti con il padre e con la madre*

<sup>1</sup> S. BISCIONE, *Affido condiviso. Patti di famiglia e nuove norme in tema di separazione e divorzio. Come cambia il diritto di famiglia dopo le leggi 54/2006 e 55/2006*, Gruppo Editoriale Esselibri-Simone, Napoli, 2006.

vita nonostante il venir meno del vincolo matrimoniale. Questo anche secondo quanto stabilisce la nostra Costituzione, la quale all'art. 30 riconosce a entrambi i genitori il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli.

È utile, inoltre, ricordare che la legge n. 898/1970, che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento, ha fissato per la prima volta un criterio guida per il giudice in tema di affidamento dei figli, vale a dire quello della preminenza del loro interesse morale e materiale (art. 6) e che, in seguito, la legge di riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975) ha introdotto il medesimo principio in materia di separazione<sup>2</sup>.

Le due disposizioni, ossia l'articolo 6 della legge n. 898/1970 e l'articolo 155 del codice civile, individuavano - e individuano tuttora - un criterio unico che disciplina i rapporti tra genitori e figli, in base al principio del superiore interesse della prole.

Tuttavia la vaghezza del nuovo testo legislativo rischia di far restare sulla carta l'interesse del minore e di ridurre ancora una volta la bigenitorialità e il diritto del minore alla cura e all'assistenza di entrambi i genitori a mere affermazioni

di principio. La norma è talmente carente di parametri oggettivi che valutare in quali casi vi sia effettivamente un interesse del minore all'affidamento esclusivo - piuttosto che a quello condiviso - risulta essere secondo la nuova procedura molto difficoltoso.

Tornando al principio della bigenitorialità, l'affidamento condiviso è, comunque, da considerarsi come la migliore opzione possibile per la crescita serena dei figli coinvolti nei processi di separazione o di divorzio dei propri genitori<sup>3</sup>.

In pratica che cosa sta accadendo? I figli verranno affidati a tutti e due i genitori e non a uno solo, per cui la potestà sarà esercitata da entrambi con pari diritti e doveri. In più che cosa dovrebbe accadere? Gli stessi genitori dovranno scegliere il proprio ruolo all'interno di un progetto educativo concordato insieme al giudice, mettendosi d'accordo nel superiore interesse dei figli e superando eventuali conflittualità reciproche anche attraverso l'eventuale aiuto di centri o di esperti specializzati in mediazione familiare.

Nello specifico tale legge è composta da cinque articoli. Nel primo, l'articolo 155 del codice civile viene sostituito dal seguente che, pur mante-

nendo la stessa così recita: "Alla separazione perentoria il figlio non è affidato a nessuno dei genitori, ma il diritto di mantenere, istruire, educare e crescere il figlio è esercitato da entrambi i genitori in rapporti significativi con ciascuno di essi. Al fine di realizzare il superiore interesse del figlio, il giudice che pronuncia la separazione dei genitori può, a richiesta e a condizione di congruo conferimento all'istruzione e materiale dell'educazione dei figli, affidarli prioritariamente a entrambi i genitori, o a uno solo di essi, o a ciascuno di essi, o a un terzo, o a un familiare, o a un ente, o a un istituto, o a un altro soggetto idoneo a garantire il superiore interesse del figlio".<sup>4</sup> In ogni caso, il giudice può, su richiesta dei genitori, autorizzarli a stipulare accordi di affidamento congiunto o condiviso, o di affidamento a uno solo dei genitori, o di affidamento a un terzo, o a un familiare, o a un ente, o a un istituto, o a un altro soggetto idoneo a garantire il superiore interesse del figlio, a condizione che i genitori siano in grado di assicurare il superiore interesse del figlio, e che l'affidamento sia esercitato in modo da garantire il superiore interesse del figlio.<sup>5</sup> In ogni caso, il giudice può, su richiesta dei genitori, autorizzarli a stipulare accordi di affidamento congiunto o condiviso, o di affidamento a uno solo dei genitori, o di affidamento a un terzo, o a un familiare, o a un ente, o a un istituto, o a un altro soggetto idoneo a garantire il superiore interesse del figlio, a condizione che i genitori siano in grado di assicurare il superiore interesse del figlio, e che l'affidamento sia esercitato in modo da garantire il superiore interesse del figlio.<sup>6</sup> In ogni caso, il giudice può, su richiesta dei genitori, autorizzarli a stipulare accordi di affidamento congiunto o condiviso, o di affidamento a uno solo dei genitori, o di affidamento a un terzo, o a un familiare, o a un ente, o a un istituto, o a un altro soggetto idoneo a garantire il superiore interesse del figlio, a condizione che i genitori siano in grado di assicurare il superiore interesse del figlio, e che l'affidamento sia esercitato in modo da garantire il superiore interesse del figlio.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Cfr. l'art. 155 del codice civile, nella formulazione antecedente alla nuovissima normativa in tema di affidamento condiviso.

<sup>3</sup> G. MANERA, *L'affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2007.

<sup>4</sup> Cfr. l'art. 1, *Modifiche alla legge n. 54/2006*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 2006.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

nendo la stessa numerazione, così recita: "Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"<sup>4</sup>.

Al fine di realizzare tutto ciò, il giudice che pronuncia la separazione dei coniugi farà riferimento all'interesse morale e materiale della prole. In termini di affidamento, valuterà prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure, in casi particolari, stabilirà a quale dei due dovranno essere affidati, determinando "... i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore"<sup>5</sup>. In ogni caso, se non contrari all'interesse dei figli, il giudice può prendere atto degli accordi che gli stessi genitori hanno preso in modo autonomo o con l'aiuto di professionisti esperti nel settore, secondo quanto viene affermato dall'articolo 155-*sexies* della legge in questione.

Di conseguenza, "... la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni

di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordi la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente"<sup>6</sup>.

Inoltre, ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli secondo il proprio reddito, a meno che non si siano presi accordi diversi. Dove necessario, sempre il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno periodico, affinché si realizzi il principio di proporzionalità, il quale viene determinato tenendo in considerazione:

1. le attuali esigenze del figlio;
2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4. le risorse economiche di entrambi i genitori;
5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore"<sup>7</sup>.

*La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori*

<sup>4</sup> Cfr. l'art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155 - "Provvedimenti riguardo ai figli", della legge n. 54/2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 50, 1 marzo 2006.

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

L'affidamento a un solo genitore e l'opposizione all'affidamento condiviso vengono affrontati dall'articolo 155-*bis*, nel quale si afferma che "... il giudice può disporre l'affidamento dei figli a uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma..."<sup>8</sup>, ossia situazioni non favorevoli allo sviluppo e alla crescita dei figli; a ribadire tale possibilità vi è pure l'articolo 155-*ter*<sup>9</sup> che stabilisce il diritto dei genitori di chiedere in ogni momento la revisione delle disposizioni relative all'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'esercizio della potestà e delle modalità relative all'eventuale versamento di assegni.

La scelta della casa presso cui i figli saranno accolti è determinata – sulla base dell'articolo 155-*quater* – tenendo conto dell'interesse dei figli; ma nel caso in cui l'assegnatario non vi dovesse abitare, vi dovesse cessare di abitare o, ancora, vi

convivesse *more uxorio* o contraesse nuovo matrimonio, tale diritto potrebbe venire meno, rimettendo in discussione tutti gli accordi presi fino a quel momento<sup>10</sup>.

Nel caso di presenza di figli maggiorenni, attraverso l'articolo 155-*quinquies*, il giudice "... valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto"<sup>11</sup>, mentre per i figli maggiorenni portatori di *handicap* grave si applicano le disposizioni previste per i figli minorenni.

In tal modo, tuttavia, si potrebbe aggravare la posizione del figlio maggiorenne, costretto ad agire in giudizio per vedersi riconoscere il diritto al mantenimento.

L'articolo 155-*sexies* si riferisce ai poteri del giudice e all'ascolto dei minori: "Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inol-

tre, l'a  
nore c  
anni d  
ove ca  
to"<sup>12</sup>.  
dalla n  
Conven  
sburgo  
New Y  
infine,  
l'oppo  
ottenut  
rinviare  
diment  
per cor  
avaler  
una me  
re un a  
riferime  
teresse  
figli"<sup>14</sup>.  
Gli artic  
soluzior  
dei pro  
inademy  
le quali  
ricorso,  
vedimen  
che cong  
re e/o di  
dei dann  
Il penult  
offre ai

<sup>8</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*bis* - "Affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso".

<sup>9</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*ter* "Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli".

<sup>10</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*quater* "Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza".

<sup>11</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*quinquies* - "Dispo-

<sup>12</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*quinquies* - "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni".

<sup>13</sup> La Convenzione di New York del 1983, art. 15, *La Convenzione di New York del 1983*, n. 77/2003, n. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*quinquies* - "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni".

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*quinquies* - "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni".

<sup>16</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*quinquies* - "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni".

<sup>17</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-*quinquies* - "Disposizioni in favore dei figli maggiorenni".

tre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e di età inferiore ove capace di discernimento"<sup>12</sup>. Tale norma è dettata dalla necessità di applicare la Convenzione europea di Strasburgo del 1996 e quella di New York del 1989<sup>13</sup>. Egli, infine, "... qualora ne ravvisi l'opportunità, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"<sup>14</sup>.

Gli articoli 2 e 3 trattano della soluzione delle controversie e dei provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni, per le quali il giudice, a seguito di ricorso, può modificare i provvedimenti in vigore e può anche congiuntamente ammonire e/o disporre il risarcimento dei danni per le parti lese<sup>15</sup>.

Il penultimo articolo, il n. 4, offre ai già separati o ai di-

vorziati prima dell'entrata in vigore della presente legge la possibilità di richiederne l'applicazione e sancisce la stessa per i procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati<sup>16</sup>. Infine l'ultimo articolo ribadisce che "... dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"<sup>17</sup>.

Si evince, dunque, che, con la legge n. 54/2006, sono state introdotte novità importanti in materia di separazione, di divorzio e di affidamento dei figli, sia sul versante delle procedure, sia su quello dei principi di base. Si possono quindi individuare alcuni punti che aiutano a delineare ciò che potrebbe derivare dalla sua applicazione:

1. si ribadisce il principio secondo il quale il figlio minore ha diritto a continuare i rapporti con entrambi i genitori e con i rispettivi ascendenti;
2. l'adozione dell'affidamento condiviso diviene la norma prevalente rispetto a quello

Legge n. 54/2006

<sup>12</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 1, *Modifiche al codice civile*, art. 155-sexies. - "Poteri del giudice e ascolto del minore".

<sup>13</sup> La Convenzione europea di Strasburgo è stata ratificata in Italia con la legge n. 77/2003, mentre quella di New York con la legge n. 176/1991. Entrambe affermano il diritto del minore a essere ascoltato nelle procedure giudiziarie che coinvolgono i suoi interessi. Cfr. F. TOMMASEO, "La disciplina processuale della separazione e del divorzio dopo le riforme del 2005 (e del 2006)" in *Famiglia e Diritto*, XVIII, 2006, 1, p. 11.

<sup>14</sup> *Ibidem*.

<sup>15</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 2, *Modifiche al codice di procedura civile* e art. 3, *Disposizioni penali*.

<sup>16</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 4, *Modifiche al codice civile*.

<sup>17</sup> Cfr. legge n. 54/2006, art. 5, *Disposizione finanziaria*.

- esclusivo, al quale comunque il giudice può ricorrere nel caso in cui ci siano situazioni contrarie alla crescita del minore;
3. ogni genitore, in base alle sue possibilità, è tenuto a corrispondere un assegno per il mantenimento dei figli;
  4. la casa presso la quale i figli sono ospitati viene assegnata tenendo conto del loro interesse e non più del genitore al quale vengono affidati;
  5. il diritto di assegnazione della casa potrebbe venire meno, nel momento in cui il genitore assegnatario conviva *more uxorio* o contragga nuove nozze;
  6. il cambio di residenza di uno dei due genitori può essere un motivo valido per richiedere la definizione degli accordi o dei provvedimenti presi;
  7. per i figli maggiorenni non ancora autonomi economicamente, il giudice può disporre il pagamento di un assegno di mantenimento, che il genitore o i genitori dovranno versargli direttamente;
  8. si può ricorrere in Corte d'Appello per reclamare i provvedimenti emessi dopo il fallimento del tentativo di conciliazione;
  9. in caso di ricorsi sono previste sanzioni per i genitori inadempienti sia sul piano morale, sia economico;
  10. l'ascolto del minore divie-

ne elemento essenziale per l'omologazione della separazione o del divorzio;

11. si introduce la possibilità di utilizzare la mediazione e dunque il ricorso a esperti in materia al fine di risolvere le controversie tra i genitori che hanno deciso di separarsi.

La legge sull'affidamento condiviso sta modificando la disciplina stessa dei giudici, poiché detta alcune regole particolarmente innovative al fine di dare tutte le garanzie possibili all'interesse morale e materiale dei figli, soprattutto per ciò che riguarda la possibilità, per i genitori, di ricorrere volontariamente al percorso di mediazione familiare.

Sembra, però, che il legislatore abbia trascurato un punto di estrema importanza: l'affidamento condiviso può avere ragionevoli probabilità di successo solo se vi è tra i coniugi un preciso ed equilibrato accordo nel quale fissare nel dettaglio i punti previsti del modificato articolo 155.

Inoltre la nuova legge è estremamente vaga in merito alla residenza del minore, il quale potrebbe essere costretto a "rimbalzare" tra una residenza e l'altra nell'ipotesi in cui i genitori non abbiano la sensibilità di comprendere che la stabilità della dimora è indispensabile all'equilibrio del minore.

Condizione, indispensabile affinché possa effettivamente vantare un vantaggio condiviso è la coesistenza di un'abitazione stanziale accorciata; pertanto dovrebbero essere indagate quelle fasi di stesura di legge venute in oggetto condiviso, sensibilizzando i genitori per un certo ipotizzare che possa produrre di tale progetto due individui che dovrebbero anzitutto garantire il minore che l'affidamento viene inteso quale soluzione di un problema in cui il minore proprio diritto e allo sviluppo della personalità. Nelle aule dei tribunali ma della legge perlopiù pratica di natura nogenitoriale. I figli venivano affidati alla madre nella quasi totalità dei casi; e solo per ipotesi specifici (quali dipendenze da alcool, droga o altri fattori) potevano dettare una decisione in senso contrario. Ne derivava il problema dei diritti dei genitori assegnatari, soprattutto in caso di separazioni private di fatto, che erano costretti a

Condizione, dunque, indispensabile affinché il minore possa effettivamente trarre vantaggio dall'affidamento condiviso è che vi sia un sostanziale accordo tra i suoi genitori; pertanto gli ex-coniugi dovrebbero essere aiutati a redigere quello che in una prima fase di stesura della proposta di legge veniva definito "progetto condiviso" e, soprattutto, sensibilizzati al fatto che si è genitori per sempre. Non è certo ipotizzabile che un giudice possa prevedere le regole di tale progetto, condiviso tra due individui litigiosi (che potrebbero anche strumentalizzare il minore), dal momento che l'affidamento condiviso viene inteso quale riorganizzazione di un modello di famiglia in cui il minore realizza il proprio diritto alla formazione e allo sviluppo della propria personalità.

Nelle aule dei tribunali - prima della legge 54/2006 - era perlopiù praticato l'affido monogenitoriale. In particolare i figli venivano affidati alla madre nella quasi totalità dei casi; e solo problemi gravi e specifici (quali ad esempio alcool, droga o maltrattamenti) potevano determinare una decisione in senso contrario. Ne derivava il non esercizio dei diritti dei genitori non affidatari, soprattutto padri, che, privati di fatto della prole, erano costretti ad assumere

un ruolo marginale nella crescita e nell'educazione dei figli con sacrificio dei diritti di entrambi. In non pochi casi l'affidamento esclusivo ha determinato pericolosi squilibri all'interno della famiglia: da un lato la madre, costretta a rivestire il difficile ruolo di educatrice, a combattere con i problemi quotidiani legati alla scuola, alle malattie, agli impegni, alle amicizie dei figli; dall'altra il padre, che vede i figli nel fine settimana e che cerca di colmare la distanza fisica rendendo per i figli il più piacevole possibile il poco tempo trascorso insieme.

In altre parole il giudice non deve più scegliere a quale dei due genitori affidare i figli, poiché il principio su cui si fonda l'affidamento condiviso è che il fallimento di due persone come coniugi non deve comportare necessariamente il loro fallimento come genitori.

Per evitare al minore il trauma legato alla perdita di un genitore, è importante che durante la separazione i coniugi riescano a differenziare i problemi legati alla conflittualità della coppia da quelli relativi al proprio ruolo di genitore.

Questo aspetto della nuova legge tocca nel vivo un problema che il legislatore avrebbe potuto risolvere una volta per tutte e che, invece, è stato completamente ignorato: il

supporto della mediazione familiare e del mediatore familiare. Infatti il testo accenna alla mediazione (non specificando però che si tratta di mediazione familiare come di fatto è) e la confina alla fine del testo legislativo (come possibile strada alternativa a una lite già iniziata), ma non è poi così chiaro nelle modalità con le quali effettivamente la stessa possa essere utilizzata. Questa omissione rischia di rendere difficoltosa nella pratica l'applicazione dell'affidamento condiviso, dal momento che viene a mancare l'occasione di indirizzare le parti in conflitto verso un percorso di mediazione familiare che, con il necessario supporto di un professionista, aumenta significativamente le possibilità di raggiungere un accordo e, soprattutto, le possibilità che il medesimo accordo venga rispettato e mantenuto nel tempo.

Gli obiettivi che il legislatore si è posto sono totalmente rivolti al benessere dei minori. L'affidamento condiviso dovrebbe infatti contribuire a una crescita armoniosa dei figli, in virtù della responsabilizzazione di ciascun genitore nei loro confronti. Inoltre potrebbe essere superato il problema legato al venir meno della figura paterna, spesso "perden-

te" nella logica di un processo ancora fortemente impregnato sulla logica dei vincitori e dei vinti in una lotta nella quale il minore è visto come una sorta di premio o di risarcimento. Il passaggio preventivo, comunque volontario, al centro di mediazione familiare accreditato, inizialmente previsto dal disegno di legge, avrebbe permesso alla coppia di conoscere una strada alternativa alla controversia in atto, adottando i provvedimenti più opportuni sia sul piano educativo, sia su quello economico, e consentendo così alle parti di siglare un accordo da presentare al Presidente del Tribunale.

Tutto questo per affermare che, in Italia, nonostante dalla metà degli anni Ottanta si sia cominciato a parlare di mediazione familiare e vi siano state diverse proposte di legge non andate a buon fine<sup>18</sup>, non è stata ancora prevista una legislazione che disciplini e regolamenti tale servizio, nonché la stessa figura del mediatore familiare.

Pur facendone menzione, nell'articolo 155-sexies della legge n. 54/2006, alcuni punti di estrema importanza rimangono pur sempre vaghi, quali il fatto che:

1. si parli in maniera generica di esperti e non di mediatori

da un lato, di non di mediazione dall'altro;

2. nel momento in cui i genitori evitano i genitori a mediazione, non quando e come possano arrivare, previsti collegamenti può offrire tale se

Il percorso di mediazione familiare avrebbe di realizzare un mantiene entrambi in contatto con i crea vincitori e vi sito scopo di non successive aspirazioni cita da parte di un parti in gioco.

La mediazione è da considerare come opportunità per tutte e non solo per quello no deciso di scio come oggi è nece gente *investire in che sostenga la famiglia coniugalità e la genit* questo servono investimenti strutture e servizi.

Oggi ancora più nell'ottica di garantire equilibrio e necessario educarsi assumendo la consapevolezza di restare genitori p

<sup>18</sup> Per ulteriori approfondimenti: G. CAPILLI, P. LASELVA, "Mediazione familiare e progetti di riforma", *Famiglia e Diritto*, XVIII, 2006, 1, pp. 91-92.

<sup>19</sup> Ciò è molto importante, da convenzioni con enti sia p gliere liberamente con chi serietà e della trasparenza  
<sup>20</sup> A.L. BITETTO, "La mediazione XVIII, 2006, 1, pp. 93-97.

da un lato, di mediazione e non di mediazione familiare dall'altro;

2. nel momento in cui si invitano i genitori a tentare una mediazione, non si specifica quando e come poi questi vi possano arrivare, non essendo previsti collegamenti con chi può offrire tale servizio<sup>19</sup>.

Il percorso di mediazione familiare avrebbe il vantaggio di realizzare un sistema che mantiene entrambi i genitori in contatto con i figli e non crea vincitori e vinti, all'apposito scopo di non dare adito a successive aspirazioni di rivincita da parte di una delle due parti in gioco.

La mediazione è un percorso da considerare come un'opportunità per tutte le famiglie e non solo per quelle che hanno deciso di sciogliersi. Mai come oggi è necessario e urgente *investire in una cultura che sostenga la famiglia, la coniugalità e la genitorialità*; per questo servono investimenti in strutture e servizi.

Oggi ancora più di prima, nell'ottica di garantire al minore equilibrio e serenità, è necessario educarsi a mediare assumendo la consapevolezza di restare genitori per sempre

anche in caso di scioglimento della coppia. Solo adoperandosi in tal senso, sarà possibile applicare nella pratica una legge che privilegia giustamente l'importanza di entrambi i genitori, ciascuno per il proprio ruolo, garantendone la potestà. Infatti l'inasprimento della lite e la mancata accettazione che entrambi i genitori sono essenziali alla crescita del minore non potrebbe di certo favorire né un affido condiviso, né, a questo punto, una separazione consensuale, rendendo ancora più faticoso il compito del giudice nel prendere una decisione nell'interesse del minore.

Nel corso dell'ultimo decennio in Italia stiamo assistendo a un movimento atto a promuovere un approccio conciliativo che ha portato a sperimentare, sull'esempio di esperienze internazionali, strumenti integrativi e/o alternativi al processo giudiziario per la risoluzione dei conflitti (*Alternative Disputes Resolution*)<sup>20</sup>.

Tale orientamento risponde non solo a un necessario snellimento giurisdizionale, ma soprattutto conduce le parti in conflitto a negoziare le rispettive esigenze, uscendo dalla controversia con un

*La mediazione familiare*

<sup>19</sup> Ciò è molto importante, dal momento che creare un servizio di rete pubblico tramite convenzioni con enti sia pubblici, sia privati, dove comunque i genitori potranno scegliere liberamente con chi svolgere la mediazione, sta a garanzia della qualità, della serietà e della trasparenza della stessa.

<sup>20</sup> A.L. BITETTO, "La mediazione familiare in Inghilterra e nel Galles", in *Famiglia e Diritto*, XVIII, 2006, 1, pp. 93-97.

accordo più condiviso e più rispondente ai propri bisogni, secondo una logica *win-win*; e in quest'ottica la nuova legge sull'affidamento condiviso dovrebbe essere interpretata, poiché si pone l'obiettivo di ridurre le possibili strumentalizzazioni - esercitate dall'uno o dall'altro genitore - sia per quanto riguarda il diritto di visita, sia per quello relativo alle forme di mantenimento. Inoltre la condivisione dell'affidamento dei figli ha come presupposto imprescindibile che gli ex-coniugi si riconoscano nella loro diversità e ritrovino quella minima propensione a comunicare indispensabile per consentire loro di essere ancora genitori e di continuare a esercitare le proprie responsabilità.

A tal fine la mediazione fa-

miliare potrebbe essere lo strumento idoneo messo a disposizione dei genitori per promuovere le loro risorse e sostenere le loro competenze educative nell'interesse dei figli, attraverso l'acquisizione di capacità comunicative.

Alla luce di ciò ci si aspetta che l'approccio degli addetti ai lavori (avvocati, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali, magistrati, ecc.), che operano con le famiglie interessate dalla separazione o dal divorzio sia più orientato a una collaborazione interdisciplinare che, riconoscendo le specifiche competenze e i confini delle diverse professionalità, faciliti il dialogo tra queste, al fine di garantire un sostegno di reale tutela e garanzia per tutti i componenti della famiglia, ancorché divisa.